



## COMUNE DI VICENZA

**OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA “Accordo ai sensi dell’art. 4 della L. 300/1970 (STATUTO DEI LAVORATORI) così come modificato dall’art. 23 D. Lgs 151/2015 e dall’art. 5 del D. Lgs. 185/2016, per l’utilizzo di strumenti di localizzazione “GPS” sugli apparecchi in dotazione al Comando di Polizia Locale.”**

Considerato, che in data 08/03/2023 è stata sottoscritta l’ipotesi di Accordo ai sensi dell’art. 4 della L. 300/1970 (STATUTO DEI LAVORATORI) così come modificato dall’art. 23 D. Lgs 151/2015 e dall’art. 5 del D. Lgs. 185/2016, per l’utilizzo di strumenti di localizzazione “GPS” sugli apparecchi in dotazione al Comando di Polizia Locale.”

Che in data 24/03/2023 il Collegio dei Revisori ha sottoscritto le relazioni “Tecnico-finanziaria” ed “Illustrativa” (art. 40 c. 3 sexies del D.Lgs. 165/2001), attestanti la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge (artt. 40 bis, comma 1);

Vista l’autorizzazione a sottoscrivere il predetto accordo deliberata dalla Giunta Comunale con delibera n. 78 del 29/03/2023;

Le parti procedono alla sottoscrizione definitiva del seguente accordo:



## COMUNE DI VICENZA

**OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE “Accordo ai sensi dell’art. 4 della L. 300/1970 (STATUTO DEI LAVORATORI) così come modificato dall’art. 23 D. Lgs 151/2015 e dall’art. 5 del D. Lgs. 185/2016, per l’utilizzo di strumenti di localizzazione “GPS” sugli apparecchi in dotazione al Comando di Polizia Locale.”**

### PREMESSO CHE

- Il Comando di Polizia Locale, nell’ambito delle attività di miglioramento informatico e tecnologico del servizio, ha ritenuto necessaria l’implementazione del sistema gestionale della Centrale Operativa.
- Il Comando di Polizia Locale ha previsto l’utilizzo delle apparecchiature già in dotazione (radio base, radio portatili) nonché la fornitura di nuovi apparati, quali Computer Portatili e Tablet PC, attraverso i quali verrà effettuata la gestione delle attività esterne.
- Il sistema di comunicazione gestionale in uso offre la possibilità di localizzare le apparecchiature sopra citate, a cui sono associati i rispettivi dipendenti assegnatari, nonché di registrare le comunicazioni radio avvenute tra gli operatori e la Centrale Operativa. I dati in questione, in quanto associati direttamente o indirettamente ai lavoratori, costituiscono, ai sensi della vigente normativa comunitaria 1 (Regolamento UE 2016/679) e nazionale 2 (d. lgs. n. 196/2003), dati personali riferibili ai lavoratori stessi.
- L’Amministrazione adotta il principio in virtù del quale l’uso delle tecnologie per le necessità organizzative e produttive deve avvenire in una dimensione rispettosa della riservatezza e autonomia, nonché della dignità personale, della libertà di espressione e comunicazione del dipendente, tale principio fondamentale è garantito in relazione all’attività dei lavoratori generalmente intesa, quindi lavorativa e non lavorativa.
- L’Amministrazione intende perseguire, tramite l’utilizzo del sistema di geolocalizzazione del personale, le seguenti **finalità**:
  - a) supporto all’operatore in caso di emergenza, anche in situazioni in cui lo stesso non sia in grado di comunicare autonomamente la propria posizione alla Centrale Operativa, che potrà quindi organizzare i soccorsi o il supporto di volta in volta più adeguato alla situazione in essere;
  - b) efficace coordinamento degli interventi da parte della Centrale Operativa, che potrà disporre l’invio delle pattuglie che si trovino in posizione più favorevole, in modo da ridurre i tempi di intervento e dare risposta più immediata a situazioni di criticità e di eventuale incolumità pubblica;
  - c) razionalizzazione delle risorse umane presenti sul territorio, tramite la distribuzione degli interventi in relazione alla posizione delle singole pattuglie;
  - d) tutela del dipendente che, per motivi di giustizia, necessitasse di determinare quale fosse la propria posizione in specifici momenti o circostanze.



## COMUNE DI VICENZA

- L'art 4 della Legge n. 300/1970 (cd Statuto dei Lavoratori) dispone che:
  - 1) *"Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impegnati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*
  - 2) *La disposizione di cui al primo comma non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.*
  - 3) *Le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della privacy)".*
- Attraverso il sistema di localizzazione Global Positioning System (GPS) vengono acquisite molteplici informazioni riconducibili a dati personali, ragion per cui trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare si sottolineano gli adempimenti in ordine al trattamento dei dati personali da effettuare: la nomina, quali incaricati del trattamento, dei soggetti autorizzati ad accedere ai dati in oggetto, l'informativa ai dipendenti, etc.
- Il provvedimento del Garante della Privacy del 04/10/2011 "Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro" prescrive ai datori di lavoro pubblici e privati che si avvalgono di sistemi di localizzazione installati a bordo dei veicoli ed impiegati per soddisfare esigenze organizzative, produttive, ovvero, per la sicurezza sul lavoro e la tutela del patrimonio dell'Ente, le seguenti misure:
  - a) quale misura necessaria, che la posizione del veicolo non sia monitorata continuamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite;
  - b) quale misura necessaria, che i tempi di conservazione delle diverse tipologie di dati personali eventualmente trattati siano commisurati tenendo conto di ciascuna delle finalità perseguite. Si precisa che l'attuale gestione VERBATEL/MAGLIA RADIO della Centrale Operativa mantiene i dati rilevati dalla geolocalizzazione con una sovrascrittura stimata in 7 giorni;



## COMUNE DI VICENZA

- c) il sistema è configurato in modo da consentire la rilevazione del punto geografico con una periodizzazione temporale strettamente aderente ai principi di pertinenza e non eccedenza in relazione alle finalità perseguite;
- d) che risulti noto agli interessati che il veicolo è soggetto a localizzazione.
- Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Vicenza è responsabile dell'osservanza e delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni e delle misure contemplate nel Regolamento UE 679/2016, nel Nuovo Codice della Privacy e nei provvedimenti del Garante della privacy sopra menzionati.

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso, le parti **CONVENGONO** quanto segue:

- Gli apparati ed i sistemi precedentemente descritti, in uso al Corpo di Polizia Locale di Vicenza, saranno destinati ed utilizzati esclusivamente per rispondere alle finalità descritte in premessa, nonché all'incremento degli standard di sicurezza dei lavoratori, ed i dati raccolti ed utilizzati in tempo reale o differiti non potranno costituire supporto all'accertamento dell'obbligo di diligenza dei dipendente e/o all'adozione di provvedimenti disciplinari a suo carico ne quali elementi per la formazione di opinioni sul suo rendimento, di valutazioni personali e/o l'attuazione di forme di forme di discriminazione.
- Le parti prendono atto che il sistema di radiocomunicazione in oggetto potrà acquisire esclusivamente i seguenti dati:
  - a) la geolocalizzazione degli apparati radio portatili, fissi veicolari, Computer Portatili, e Tablet PC;
  - b) la registrazioni delle comunicazioni radio e quelle da operatore a Centrale Operativa e viceversa.
- L'utilizzo dei predetti sistemi e dei dati raccolti ed utilizzati in tempo reale o differiti avverrà in conformità a quanto previsto dall'art. 4 della L. n. 300/1970;
- La visione dei dati storici GPS potrà avvenire esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) richiesta del dipendente a cui è stata assegnata la radio, per motivi di giustizia;
  - b) richiesta del Comandante del Corpo di Polizia Locale di Vicenza, esclusivamente per motivi di giustizia o di servizio.
- L'estrazione e la visione dei dati storici dall'archivio informatico di cui ai precedente punto a) avverrà direttamente dal Comandante del Corpo di Polizia Locale di Vicenza o da suo delegato espressamente e formalmente autorizzato per iscritto ai sensi 3) dell'art. 2-quaterdecies del codice della Privacy.
- Dell'estrazione e della visione dei dati storici dall'archivio informatico di cui al precedente punto b) relativi ad un singolo dipendente, verrà data preventiva comunicazione al dipendente interessato. Lo stesso potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016.
- I dati saranno trattati unicamente ed esclusivamente per le finalità enunciate in premessa solo da parte di quei soggetti che in ragione delle mansioni svolte, devono



## COMUNE DI VICENZA

poter accedere alle predette informazioni per dare attuazione ai propri compiti istituzionali. Tali utenti saranno espressamente autorizzati dal Comandante del Corpo quali autorizzati ex art. 2-quaterdecies del D. Lgs. n.196/2003, con livelli di accesso al sistema e consultazione differenziati per ruolo e attività dell'operatore.

- Il Comandante, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, stilerà apposito ordine di servizio per tutto il personale che opera in Centrale Operativa e in particolare:
  - a) sul trattamento dei dati visibili "live"
  - b) sulla modalità di accesso alla C. O. da parte di personale non in servizio presso la C.O., o non dipendente del Comando di Polizia Locale di Vicenza, o amministratori, o organi di stampa;
  - c) sulle modalità di richiesta di estrapolazione dei dati storici.
- Tutto il personale, in uscita dal Comando per motivi di servizio, deve dotarsi della radio personale assegnata, o di una messa a disposizione dalla C.O., al fine di sicurezza e di omogeneità dei dati.

### IL COMANDO SI IMPEGNA

- A fornire opportuna informativa a tutto il personale del Corpo di Polizia Locale di Vicenza sulle modalità di accesso, rilevamento e custodia dei dati.
- A effettuare la formazione necessaria a tutto il personale, con priorità a quanti impiegati presso la Centrale Operativa.
- A dare opportuna informazione ai dipendenti, qualora i veicoli di servizio vengano dotati di radio veicolari e/o sistema di geolocalizzazione.
- Ad apporre su ciascun dispositivo oggetto di georeferenziazione un apposito logo, ben visibile e comprensibile al dipendente.
- Ache l'utilizzo della cartografia del sistema VERBATEL/MAGLIA RADIO venga consentito ai soli addetti specificatamente incaricati dal Comandante e che l'accesso alla Centrale Operativa avvenga in modo da assicurare un adeguato livello di rispetto della Privacy.



## COMUNE DI VICENZA

Vicenza, 17 aprile 2023

<b>Delegazione trattante di Parte pubblica</b>	<b>Nominativi</b>	<b>Firma</b>
Presidente	Luca Milani	firmato

<b>Delegazione trattante di Parte sindacale</b>	<b>Nominativi</b>	<b>Firma</b>
F.P. C.G.I.L.	Giulia Miglioranza	firmato
C.I.S.L. F.P.	Elena Tonelli	firmato
U.I.L. - F.P.L.	Per Carola Paggini (Arianna Marangonzin)	firmato
CSA RAL	Alessandro Bertuzzo	firmato
RSU		firmato